



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO E RICERCA
NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 38° ciclo
(CUP: E63C22001240006)**

**ai sensi del Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 4, componente 1, Investimento 4.1 ("Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale")**

L'Università degli Studi di Trento, codice fiscale – Partita I.V.A n. 00340520220, con sede legale in Trento -
Via Calepina n. 14, rappresentata da _____, _____, nato/a a _____ il _____, di seguito
denominata "Università" e/o "UniTrento";

E

il Comune di Trento, codice fiscale – P.I.V.A n. 00355870221 con sede legale in Trento – Via Belenzani n. 19,
rappresentato da _____, che agisce in qualità di _____, nato/a a
_____, di seguito denominato anche "soggetto ospitante"

di seguito denominate congiuntamente "Parti"

PREMESSO

- Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l'art. 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";
- Vista la Legge n. 210 del 03/07/1998, "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e, in particolare l'art. 4 comma 6 secondo cui gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università;
- che con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 è stato determinato l'importo delle borse di studio da attribuire per la frequenza dei Corsi di Dottorato di Ricerca a partire dall'a.a. 2018/2019;
- Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., relativamente alla parte riguardante l'ammontare dell'aliquota INPS e le successive modifiche;
- Visto il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 (di seguito D.M. n. 226/2021), recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, in particolare l'art. 4 ("Requisiti per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca");
- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 250 del 11 marzo 2022;
- Visto il Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 recante l'attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1, "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale", in forza del quale l'Università di Trento è risultata assegnataria di finanziamenti per borse di dottorato per le macroaree "Ricerca PNRR", "Transizioni digitali e ambientali", "Pubblica Amministrazione" e "Patrimonio Culturale";
- l'Università con Decreto Rettorale n. 606 di data 24 giugno 2022 ha emesso l'avviso per il conferimento di n. 18 borse di studio di cui al Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 finanziate a valere sul Piano



Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, componente 1, Investimento 4.1 ("Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale") nell'ambito di Corsi di Dottorato di Ricerca del 38° ciclo (a.a. 2022/23);

- a seguito dell'espletamento del concorso, nell'ambito del Corso di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale è stata attribuita n. 1 borsa di studio sul tema di ricerca "Diseguaglianze e discriminazione di genere e coorte: Cause, Meccanismi, Conseguenze e Politiche di valutazione e di contrasto.";
- il Collegio dei Docenti, d'ora in avanti denominato "Collegio", è l'organo responsabile per le attività formative e di ricerca dei/delle dottorandi/e ed è preposto alle verifiche necessarie per l'ammissione agli anni successivi;
- in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c) del Disciplinare di attuazione del D.M. n. 351, i beneficiari/le beneficiarie delle borse attivate con D.R. n. 606 di data 24 giugno 2022 sono tenuti, tra l'altro, a svolgere periodi di studio e ricerca in imprese o centri di ricerca o presso una Pubblica Amministrazione da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- L'ente ospitante è interessato allo svolgimento e allo sviluppo del tema di ricerca di cui sopra e intende instaurare con UniTrento un rapporto di collaborazione al fine di integrare la formazione assicurata dall'Università con quella che sarà effettuata internamente al soggetto ospitante;
- è necessario definire le modalità di svolgimento delle attività di studio e ricerca presso l'ente ospitante;

tutto ciò premesso, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti.

ART. 2 – Finalità

1. La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti concernente le attività correlate allo sviluppo del tema di ricerca di cui in premessa da parte del/la dottorando/a beneficiario/a della borsa attivata con D.R. n. 606 di data 24 giugno 2022.
2. Lo svolgimento delle attività di formazione e ricerca presso il soggetto ospitante connesse alla realizzazione del progetto sarà preceduto dalla predisposizione di un piano formativo individuale concordato tra le Parti e con il/la dottorando/a.

ART. 3 – Impegni dell'Università

1. All'inizio del corso l'Università individuerà un/a supervisore accademico/a per il/la dottorando/a, nominato/a dal Collegio, che supervisionerà in modo continuativo le attività formative e di ricerca del/la dottorando/a, in collaborazione con il/la tutor aziendale.
2. Come previsto dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento interno del Corso, al termine di ogni anno, il Collegio valuterà l'attività svolta dal/la dottorando/a e si esprimerà in merito all'ammissione all'anno di corso successivo.
3. In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del/la dottorando/a, l'Università ne darà tempestiva comunicazione al soggetto ospitante attraverso l'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.trento.it.
4. Al/la dottorando/a di cui alla presente convenzione che abbia superato l'esame finale, svolto secondo le disposizioni normative vigenti, l'Università rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale.

ART. 4 – Impegni del soggetto ospitante

1. L'ente ospitante sottoscrivendo la presente convenzione si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il soggetto beneficiario della borsa di dottorato.



2. L'ente ospitante individuerà un/a tutor aziendale che collaborerà in maniera continuativa con il/la supervisore accademico/a nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal/la dottorando/a.
3. Per lo svolgimento delle attività di formazione e ricerca presso i propri locali, l'ente ospitante metterà a disposizione del/la dottorando/a le strutture e le risorse necessarie, senza costi aggiuntivi per l'Università.
4. Il periodo che il/la beneficiario/a della borsa di dottorato trascorrerà presso l'ente ospitante non si configura come rapporto di lavoro.
5. La durata delle attività svolte presso il soggetto ospitante deve essere almeno pari a sei mesi e massimo di dodici mesi.

ART. 5 - Collaborazione scientifica e didattica

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti concordano che rappresentanti dell'ente ospitante potranno essere invitati a prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio che avranno ad oggetto argomenti di eventuale interesse.

ART. 6 - Proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi al proprio Background, da intendersi come tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell'avvio dell'attività oggetto della presente Convenzione.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente Convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a soggetti terzi
3. Le Parti convengono sin d'ora ed accettano la titolarità esclusiva in capo all'Università di qualunque eventuale risultato, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative e, dunque, di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi ad essi, derivanti dall'attività inventiva del/la dottorando/a nell'ambito della presente Convenzione, fatto comunque salvo il diritto morale di essere riconosciuto autore o inventore spettante al/alla dottorando/a
4. Nel caso in cui, oltre al/la dottorando/a, abbia partecipato all'attività inventiva nell'ambito della presente Convenzione anche personale dell'ente ospitante, le Parti convengono sin d'ora e accettano la titolarità congiunta di qualunque eventuale risultato, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative e, dunque, di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi ad essi, fatto comunque salvo il diritto morale degli inventori/autori stessi.
5. Nel caso in cui i risultati condivisi della ricerca siano brevettabili e le Parti intendono depositare una domanda di brevetto, la gestione in comune dei diritti di proprietà industriale sarà regolata da separato Accordo.
6. L'Università si riserva il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, l'ente potrà utilizzare gli eventuali risultati delle attività realizzate dal/la dottorando/a previo espresso accordo con l'Università.
7. Prima dell'avvio della ricerca, l'Università si impegna a far sottoscrivere al/la dottorando/a la dichiarazione di riservatezza e cessione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale allegata alla presente Convenzione (Allegato A).
8. Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, le Parti potranno utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dietro autorizzazione scritta dell'altra parte cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. L'altra parte dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, l'altra Parte si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste.



9. La richiesta di autorizzazione alla pubblicazione e la relativa autorizzazione potranno avvenire tramite scambio di email dagli indirizzi email istituzionali del supervisore accademico e del tutor aziendale/oppure, in alternativa del tutor dell'ente.
10. Il Finanziatore è consapevole che l'Università ha l'obbligo di depositare copia della tesi di dottorato nella banca dati ministeriale e nelle biblioteche nazionali, ai sensi dell'art. 14 del DM n. 226/2021.
11. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno al completamento della ricerca, nonché alla cessazione o risoluzione della Convenzione per qualsiasi causa. Essi cesseranno di essere efficaci solo quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e comunque decorsi cinque anni dalla cessazione dell'Accordo.

ART. 7 – Tesi di dottorato

1. A ulteriore specificazione di quanto disposto dal precedente art. 6 (“Proprietà intellettuale e pubblicazioni”), le Parti convengono che le tesi di dottorato sono in ogni caso soggette alle procedure di deposito di cui all'art. 8 della Policy sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica, approvata dal Senato accademico in data 29 gennaio 2014, al fine di garantirne la conservazione e la pubblica consultabilità, in conformità alle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti approvate il 23 novembre 2007 dalla Commissione Biblioteche della CRUI.
2. I/Le dottorandi/e ammessi/e a sostenere l'esame finale devono depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (IRIS), entro i dieci giorni antecedenti la discussione. La tesi viene resa visibile (e dunque pubblicamente consultabile), non appena effettuata la procedura di validazione da parte degli amministratori dell'archivio salvo eventuali periodi di embargo (della durata massima di 24 mesi) previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale e/o diritti di pubblicazione.

ART. 8 – Copertura assicurativa

1. Limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al Dottorato svolte anche presso altre strutture, i dottorandi e le dottorande sono coperti dall'Università con assicurazione INAIL ex D.M. 10 ottobre 1985 “Regolamentazione della gestione per conto dello stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL” (Circolare INAIL n. 20 del 01 aprile 1987) integrata con assicurazione privata contro gli infortuni e per responsabilità civile.

ART. 9 – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e s.m.i, l'Università e l'ente ospitante che ospitano il dottorando/la dottoranda, sono individuati quali datori di lavoro per le attività svolte presso le relative sedi.
2. Al fine di garantire continuità e congruenza nelle azioni di prevenzione e protezione, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle misure messe in atto nell'ambito dell'attività presso la propria sede, in particolare nelle attività di formazione in materia di salute e sicurezza e di eventuale sorveglianza sanitaria. Pertanto, ciascuna parte fornirà all'altra la documentazione sull'attività lavorativa precedentemente svolta presso la propria sede dal dottorando/dalla dottoranda, sulla formazione pregressa e sull'eventuale idoneità sanitaria, provvedendo eventualmente ad integrarle.
3. L'Ente ospitante provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove siano necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali, laboratori come di tutte le attrezzature utilizzate.
4. Il personale delle Parti, i dottorandi e le dottorande sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti e le disposizioni interne fornite dai responsabili della struttura ospitante in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
5. In caso di infortunio e/o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività prevista nella presente Convenzione, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro):
 - per l'Università a: uff.personaledr@unitn.it



- per l'Ente ospitante a: servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it

ART. 10 – Informazioni sul trattamento dei dati personali

1. Le Parti ciascuno per il proprio ambito di competenza, si impegnano reciprocamente a trattare eventuali dati personali raccolti nell'ambito della presente Convenzione esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione della stessa in conformità e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice privacy"), nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ("Normativa vigente sulla protezione dei dati personali").
2. In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza e secondo i principi di privacy by design e by default (artt. 5, 24, 25 GDPR) nonché ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art.32 GDPR.
3. Le Parti si impegnano altresì all'adempimento degli specifici obblighi previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali in capo ai Titolari del trattamento, in particolare, quelli di fornire l'informativa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR nonché di garantirne l'esercizio dei diritti.
4. Le Parti, ognuna per le attività di rispettiva competenza di cui alla presente Convenzione, si impegnano a mantenersi reciprocamente manlevate ed indenni da ogni contestazione, azione, danno e/o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto terzo, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati, a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali imputabili esclusivamente a ciascuna Parte.
5. I dati di contatto dei Titolari e dei relativi Responsabili della protezione dei dati ("RPD") sono rispettivamente i seguenti:
 - Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 -Trento; email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del RPD sono: email: rpd@unitn.it.
 - Comune di Trento, via Belenzani n. 19, 30122 - Trento email: protocollo@pec.comune.trento.it I dati di contatto del RPD sono email: servizioRPD@comunitrentini.it Pec: consorzio@pec.comunitrentini.it

ART. 11 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 12 - Durata

1. La presente convenzione, che sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale (ex art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale") e invio a mezzo posta elettronica certificata, si intende in vigore dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e si conclude a seguito della discussione della tesi da parte del/della dottorando/a. Nel caso di esclusione o ritiro dal Corso la Convenzione si intende contestualmente risolta.

ART. 13 - Oneri fiscali

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, sin dall'origine ed in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi oneri sono a carico dell'Università degli Studi di Trento.
2. Sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

ART. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente specificato dalla presente Convenzione si fa riferimento alle norme contenute nel DM 226/2021, al Regolamento dell'Università degli Studi di Trento in materia di Dottorato di



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



**COMUNE
DI TRENTO**

Ricerca, al Regolamento interno del Corso di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale nonché alla normativa vigente in materia.

Università degli Studi di Trento

Comune di Trento



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



**COMUNE
DI TRENTO**

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA E CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in qualità di dottorando/a iscritto/a al Corso di dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale

- data la necessità dell'Università degli Studi di Trento (di seguito Università) di rispettare obblighi di riservatezza e di gestione della proprietà intellettuale derivanti da Convenzioni stipulate con parti terze, in particolare con l'ente ospitante;
- dato l'interesse del/la sottoscritto/a a collaborare attivamente nel progetto di ricerca con L'ente ospitante, svolgendo le attività previste nel Piano formativo individuale;
- vista la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii. sul diritto d'autore, applicabile anche al software;
- visto il Codice della proprietà industriale, emanato con D.lgs 10.02.2005 n.30 e ss.mm.ii;
- visto il Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento, emanato con D.R. n. 539 del 22 luglio 2020, che si applica ai Ricercatori dell'Università che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca ed assegna i compensi previsti dall' art.16 del Regolamento, in presenza di proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del Bene Immateriale, dedotte le spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.

Tutto quanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a come sopra indicato/a,

ACCETTA di sottostare ai seguenti obblighi:

- informare tempestivamente gli uffici competenti dell'Università riguardo a qualsiasi invenzione, software e/o risultato di ricerca che possa essere oggetto di brevettazione e/o valorizzazione di mercato tramite diritto d'autore;
- cedere all'Università ogni diritto alla brevettazione di risultati di ricerca condotta nell'ambito del periodo di studio e ricerca presso il soggetto ospitante, utilizzando macchinari, laboratori e competenze riconducibili all'Università e/o all'ente ospitante;
- assegnare all'Università ogni diritto di sfruttamento o diritto d'autore relativo a software sviluppato dal firmatario;
- collaborare con l'Università alla predisposizione di materiale necessario a depositare eventuali domande brevettuali, assolvere altri obblighi relativi alla procedura di brevettazione, licenziare le tecnologie coinvolte;
- mantenere la massima confidenzialità riguardo le attività indicate come riservate dal/la tutor aziendale e/o dal/la supervisore accademico/a con riferimento all'attività di ricerca per un periodo di cinque anni dalla firma della presente dichiarazione.

Data:

Firma: